

Riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti neo-iscritti 2025. Le istruzioni Inps

Con la [circolare n. 83 del 24 aprile 2025, n. 83](#), l'Inps fornisce le prime indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 186, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207 \(legge di Bilancio 2025\)](#), che ha previsto a decorrere dall'anno 2025 e **per trentasei mesi** una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con la [circolare](#) si forniscono sulla riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d'impresa, **anche in regime forfettario**. La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, **spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all'iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari**.

Più nel dettaglio, l'Inps comunica che **la riduzione è rivolta ai:**

- titolari di ditte individuali;
- soci di società (sia di persone che di capitali);
- coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario **avviare l'attività nel 2025** e iscriversi **per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome** nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell'agevolazione sono:

- la **durata** di 36 mesi dalla data di avvio dell'attività;
- la **riduzione** del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

Restano dovuti per intero il contributo di **maternità** e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per cessazione attività.

L'incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il **regime forfettario previdenziale** o la riduzione per i pensionati **over 65**.

La **richiesta** va presentata attraverso il “[Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#)” dal titolare del nucleo aziendale. È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

L'agevolazione **ha un limite massimo di 300mila euro nell'arco di tre anni**. L'INPS effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 83 del 24 aprile 2025](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione IVS sul

minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale – Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Incompatibilità con altre agevolazioni – [Art. 1, comma 186, della L 30/12/2024, n. 207 \(legge di Bilancio 2025\)](#)